



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
AREE AL SERVIZIO DEI CAPANNI
PER LA PESCA RICREATIVA
NEL COMUNE DI CERVIA**

Approvato con Delibera C.C. n. 68 del 22.12.2023

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Individuazione delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa nel Comune di Cervia

1. Sono aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa le porzioni di specchio acqueo sottostanti ad essi e le porzioni di terreno immediatamente prospicienti al loro ingresso nelle zone individuate dal “*Piano particolareggiato per i capanni per la pesca ricreativa*” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2004.
2. Le zone individuate dal Piano di cui al precedente comma ricomprendono cinquantuno (51) capanni in area di proprietà del Comune di Cervia e quindici (15) capanni in area appartenente al Demanio Marittimo dello Stato. Le aree individuate assumono ciascuna una propria numerazione finalizzata alla precisa identificazione delle stesse.

CAPO II – USO ESCLUSIVO DELLE AREE APPARTENENTI AL COMUNE DI CERVIA

ART. 2. Uso esclusivo delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa appartenenti al Comune di Cervia

1. L'utilizzo esclusivo da parte di terzi delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa appartenenti al Comune di Cervia è consentito attraverso un atto di concessione di durata non superiore a quindici anni.
2. L'atto di concessione indica la durata, il numero dell'area concessa e le condizioni alla quale è subordinata.

ART. 3. Procedura di rilascio della concessione

1. In conformità con i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cervia un apposito elenco recante tutte le informazioni essenziali riguardanti le aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa.
2. Chiunque intenda ottenere in uso esclusivo un'area al servizio dei capanni per la pesca ricreativa deve farne apposita richiesta al Comune di Cervia.
3. La scelta del concessionario è realizzata seguendo il criterio oggettivo della data di ricezione dell'istanza di cui al comma 1.
4. Può effettuare l'istanza di concessione di cui al comma 2 qualsiasi persona fisica che:
 - a) non sia interdetta, inabilitata o fallita e che non siano nei suoi confronti in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
 - b) non abbia limitazioni, incapacità o divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione determinate da condanne penali;
 - c) non sia in situazione debitoria nei confronti del Comune di Cervia;

ART. 4. Canone di concessione

1. La determinazione del canone di concessione è di competenza della Giunta Comunale. Il canone ha valenza per l'anno solare ed è pagato in un'unica rata anticipata non rimborsabile.

ART. 5. Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto alla gestione dell'area concessa e del capanno per pesca ricreativa adottando ogni misura preventiva atta al mantenimento del decoro e alla valorizzazione dello spazio.

2. Il concessionario deve provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area concessa e del capanno. È vietata la realizzazione di recinzioni e qualsiasi altra opera o innovazione che non sia appositamente autorizzata ai sensi del sopracitato "*Piano particolareggiato per i capanni per la pesca ricreativa*".

3. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti circa le modalità di utilizzo del bene che l'Amministrazione riterrà di svolgere in qualunque momento.

4. È vietato l'uso del capanno per le seguenti finalità:

- a) svolgimento di attività commerciale;
- b) svolgimento di qualsivoglia attività con fini di lucro;
- c) uso abitativo, anche temporaneo;

5. Per esercitare l'attività di pesca ricreativa all'interno del capanno, oltre alla concessione in oggetto del presente Regolamento, è necessario possedere apposita licenza ai sensi delle specifiche norme nazionali, regionali e locali in materia.

ART. 6. Subentro

1. Chi intende subentrare al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune.

2. L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3 comma 4 e regolarizzazione di eventuali situazioni debitorie o inadempienze riferite al concessionario cedente.

2. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo del godimento della concessione e ne consegue la revoca della concessione.

ART. 7. Rinnovo

1. Il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione almeno 90 giorni prima della sua scadenza.

2. Il rinnovo consegue automaticamente alla richiesta, previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti di cui all'art. 3 comma 4 e regolarizzazione di eventuali situazioni debitorie o inadempienze.

ART. 8. Estinzione della concessione

1. La concessione si estingue nei seguenti casi:

- a) per scadenza del termine;
- b) per revoca dell'Amministrazione;
- c) per rinuncia del concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere a sua cura e sue spese tutte le opere realizzate sull'area entro 60 giorni dall'estinzione della concessione. Alla scadenza del suddetto termine, se il concessionario non ha provveduto alla rimozione, il capanno per la pesca ricreativa sovrastante l'area è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Cervia. L'Amministrazione,

con atto motivato, può decidere di non acquisire in proprietà il capanno e di provvedere alla sua demolizione a spese del proprietario.

3. Le aree liberate e i capanni acquisiti al termine di una concessione sono iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 9. Revoca e Risoluzione

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto motivato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

2. Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

a) gravi e frequenti violazioni o inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o dal presente Regolamento accertate e notificate;

b) mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;

c) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

d) accertate violazioni di normative nazionali, regionali o derivanti da Regolamenti del Comune di Cervia sull'area oggetto di concessione;

f) altre cause specifiche previste nell'atto di concessione.

2. Nelle ipotesi di cui sopra la concessione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Cervia.

ART. 10. Rinuncia

1. Il concessionario, con apposita istanza scritta e motivata, può effettuare rinuncia alla concessione in qualsiasi momento.

2. La concessione si estingue dopo 120 giorni dalla data di rinuncia. Al fine della decorrenza del presente termine è considerata la data di registrazione del protocollo di entrata della comunicazione scritta di rinuncia.

3. In caso di rinuncia il concessionario è comunque obbligato al pagamento del canone per l'anno solare in corso e non gli spetta alcun rimborso per i canoni pagati o altre spese sostenute

CAPO III - USO ESCLUSIVO DELLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO

ART. 11. Uso esclusivo delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa appartenenti al Demanio marittimo dello Stato

1. L'utilizzo esclusivo da parte di terzi delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa appartenenti al Demanio marittimo dello Stato è regolato dalla specifica normativa di settore.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano esclusivamente in modo residuale per quanto compatibili con la suddetta normativa.

ART. 12. Affidamento a terzi di aree concessionate al Comune di Cervia

1. Le aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa che insistono sul pubblico demanio marittimo e che sono concessionate in favore del Comune di Cervia, possono essere affidate a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 45 bis del Codice della Navigazione.

2. I soggetti interessati all'affidamento devono presentare apposita istanza all'Amministrazione comunale. Nell'istanza deve essere specificato il capanno di cui si chiede l'affidamento. In caso di istanze di numero superiore al numero effettivo di capanni che possono essere affidati, oppure in caso di più domande che riguardano il medesimo capanno, la scelta del soggetto affidatario è realizzata seguendo il criterio oggettivo della data di ricezione dell'istanza.

3. Gli affidatari di cui al comma 1 sono obbligati al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e delle disposizioni previste dalla normativa specifica in ambito di pubblico demanio marittimo.

ART. 13. Canone

1. Il canone annuo dovuto per l'affidamento di cui al precedente articolo è stabilito in ottemperanza alla specifica normativa di Settore.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE

ART. 11. Norme transitorie

1. I titoli validi per l'utilizzo delle aree al servizio dei capanni per la pesca ricreativa di proprietà del Comune di Cervia in vigore all'approvazione del presente Regolamento scadranno alla naturale scadenza. È facoltà dei soggetti utilizzatori rinunciare al titolo abilitativo in corso per aderire al nuovo regime concessorio.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce in tutte le sue parti il Regolamento per l'assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa nel Comune di Cervia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2004 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23/05/2018.